



REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

sciogliendo la riserva presa all'udienza del 23 marzo 2021 in esito alla scadenza del termine concesso per il deposito di note entro il 30 aprile 2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa R.G. N. 125-2021 in materia iscrizione al servizio sanitario nazionale del genitore ultrasessantacinquenni di cittadino italiano con ricorso depositato il 9 febbraio 2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Per la disamina estesa degli argomenti in fatto e in diritto si fa rinvio agli atti. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
- Preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione di parte resistente relativa al pregiudizio del diritto di difesa per l'esiguità del termine di fatto goduto per il deposito della memoria di costituzione (peraltro ampiamente motivata) poiché in occasione della prima udienza tenutasi in data 23 marzo 2021 è stato assegnato ulteriore termine per il deposito di memorie fino al 30 aprile 2021.
- Dev'essere esclusa la configurabilità nel caso di specie di un'ipotesi di discriminazione ai sensi dell'articolo 28 D.Lgs 150/2011 poiché la tutela invocata riguarda l'applicazione delle norme in materia di assistenza a cittadini

stranieri che ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 215/2003 non costituiscono differenze di trattamento che possano impedire l'applicazione delle disposizioni nazionali. Il ricorso pertanto deve ritenersi limitato alla cautela urgente ex articolo 700 c.p.c.

- I ricorrenti sono cittadini albanesi entrati in Italia nel 2018 in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari a carico del figlio cittadino italiano dal 2014. I ricorrenti invocano il diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per gli ultrasessantacinquenni, non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'unione europea, che hanno fatto ingresso in Italia dopo 5 novembre 2008.

- Agli stessi non può essere applicata neppure in via analogica, la disciplina prevista per la diversa specifica ipotesi del ricongiungimento, invocata dalla parte resistente, e regolata dall'articolo 29 comma primo lettera d) del decreto legislativo 286/1998 che regola la situazione dello straniero che chiede il ricongiungimento del proprio familiare. Nel caso di specie l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non costituisce un presupposto per ottenere i diritti connessi al ricongiungimento ma l'oggetto stesso della tutela invocata. Soprattutto la tutela invocata riguarda i familiari stranieri di un cittadino italiano e non i familiari di un cittadino straniero residente ai quali fa riferimento l'istituto del ricongiungimento

- La normativa da applicare pertanto è quella indicata dalle parti ricorrenti ed in particolare l' art. 24, Dir. 2004/38/CE e gli artt. 19 e 23, D.Lgs. n. 30/2007.

- l'art. 24, Dir. 2004/38/CE, dispone: “fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio

dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente"; l'art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 30/2007, che a tale direttiva ha dato attuazione nel nostro ordinamento nazionale, dispone che, "fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente". Non può essere accolta la tesi dell'amministrazione resistente secondo la quale tale disciplina troverebbe applicazione solo nel caso di spostamento di un cittadino di Stato membro nel territorio di altro Stato membro. La disciplina dell'Unione infatti dà per scontato che all'interno dello Stato di appartenenza non vi siano differenze di trattamento (compreso quello sanitario) tra i familiari (di cittadini) stranieri titolari di diritto di soggiorno e i cittadini in genere e introduce il principio in virtù del quale tali differenze non possono sussistere neppure nel caso di spostamento nel territorio di altro Stato membro.

- La tesi sostenuta dall'amministrazione inoltre è priva di razionalità perché imporrebbe allo straniero titolare di diritto di soggiorno e familiare di cittadino, di recarsi all'estero, con il proprio familiare cittadino, per avere lo stesso trattamento sanitario riservato ai cittadini.

- In realtà se nell'evoluzione della normativa di integrazione degli stranieri manca un tassello, il vuoto normativo non può essere colmato facendo

riferimento a norme speciali, come quelle dettate il ricongiungimento (che per definizione non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica) ma facendo riferimento ai principi generali che in questo caso sono dettati dalla normativa europea di rango superiore a quella interna.

- In senso conforme alla interpretazione che qui si sostiene appaiono pertinenti i precedenti giurisprudenziali citati dalla parte ricorrente e l'accordo Stato- Regioni dalla medesima parte invocato.

- Sull'esistenza del pericolo in mora sono senz'altro condivisibili le considerazioni sviluppate in modo sintetico ma sufficiente dalle parti ricorrenti che evidenzia l'età ultra ottuagenaria dei ricorrenti e la situazione pandemica, che di certo non favorisce le persone anziane, nonché le patologie specifiche per uno dei due ricorrenti documentate e non contestate dalla parte resistente.

- Attese le oscillazioni giurisprudenziali si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, decidendo la fase cautelare, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e per l'effetto disapplica la Deliberazione della Giunta Regionale 753/2019 nei punti 8.4.2. e 9.1 nelle parti in cui impediscono l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per i genitori (di cittadini italiani) ultrasessantacinquenni non aventi la cittadinanza di uno stato membro che hanno fatto ingresso dopo il 5 novembre 2008 per contrasto con l'articolo 24 della direttiva 2004/38/CEE e dispone che ai ricorrenti vengano rilasciate le tessere sanitarie ad opera della Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.
2. Compensa le spese di lite.

Treviso, li 9 giugno 2021

Il Giudice
dott. Massimo Galli